



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Protocollo DIQPI 4203/2014

VISTO il decreto legislativo del 30 aprile 1998 n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole ed in particolare l'articolo 12 relativo alle *Organizzazioni interprofessionali*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2003, recante criteri e modalità per la costituzione e il riconoscimento degli organismi interprofessionali;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss.mm., che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto dipartimentale prot. 106/traV del 5 dicembre 2005 con il quale Ortofrutta Italia è stata riconosciuta, ai sensi del Decreto interministeriale 8 agosto 2003, come Organismo interprofessionale del settore ortofrutticolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTA l'istanza prot. 70 del 17 luglio 2014 con la quale l'Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia ha richiesto, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 8 agosto 2003, l'estensione delle regole contenute nell'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 per la stagione di commercializzazione 2014/2015;

VISTO l'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell' Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia nella seduta del 3 luglio 2014;

VISTA la nota prot. 75665 del 13 ottobre 2014 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato il proprio parere positivo sulla conformità dell'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 alla normativa vigente;

VISTA la convenzione stipulata tra l'Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia e l'Agecontrol finalizzata al controllo del rispetto dei parametri indicati nell'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 anche per gli operatori non aderenti;

VISTI in particolare l'art.158, comma 3 e l'articolo 164, comma 1 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;

CONSIDERATO che l'Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia - Comitato di prodotto Kiwi rappresenta una percentuale del volume della produzione nazionale è superiore al 60% come previsto dall'art.164, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) 1308/2013;

CONSIDERATO che l'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia risulta essere conforme alla norme comunitarie di settore e le regole in esso espresse non arrecano pregiudizio agli altri operatori nazionali e comunitari;

RITENUTO di dover definire, ai sensi del presente decreto, la stagione di commercializzazione del prodotto Kiwi - noto anche come Actinidia - delle cultivar derivate dall'*Actinidia chinensis* Planch. e dall'*Actinidia deliciosa* (A. Chev., C. F. Liang e A. R. Ferguson);

D E C R E T A

Art.1

1. Sono rese obbligatorie sul territorio nazionale le regole espresse negli articoli II, III, IV, V e VI dell'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 presentato dall'Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia per la stagione di commercializzazione 2014/2015.
2. L'Accordo interprofessionale Kiwi 2014/2015 presentato dall'Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia per la stagione di commercializzazione 2014/2015 è posto come Allegato 1 ed è parte integrante del presente decreto.
3. La stagione di commercializzazione 2014/2015 di cui al predetto Accordo e ai fini dell'estensione delle regole di cui al comma precedente inizia il 27 ottobre 2014 e termina il 30 aprile 2015.

Art. 2

1. Le regole e le decisioni adottate con il presente decreto sono comunicate alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 164, comma 6, del Regolamento 1308/2013.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) ed ha validità per l'intera stagione di commercializzazione del prodotto Kiwi, nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Roma, 24 ottobre 2014

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto



ACCORDO INTERPROFESSIONALE KIWI 2014-2015

ARTICOLO I

Il presente accordo interprofessionale ha l'obiettivo di avviare un processo di miglioramento qualitativo di sistema per tutto il kiwi nazionale, concordando le seguenti specifiche per la stagione di commercializzazione 2014/2015.

ARTICOLO II

Fase di raccolta: Il kiwi prodotto in Italia deve avere caratteristiche minime di maturazione corrispondenti a 6,5° gradi brix per la messa in condizionamento e a una durezza minima di 6,5 kg/cm² al penetrometro manuale con puntale da 8 mm.

ARTICOLO III

Fase di commercializzazione in Italia: La commercializzazione al dettaglio per la cv Hayward, ovvero la presentazione alla vendita e la vendita al consumatore finale può essere effettuata solo con frutti aventi un minimo di 10° gradi brix e durezza da 2 a 3,5 kg/cm² al penetrometro (tolleranza di 1 kg).

ARTICOLO IV

Fase di spedizione per l'export destinazione "oltremare" (compresa la Russia): La spedizione può essere effettuata solo con frutti aventi un minimo di 6,5° gradi brix e durezza da 3 a 5 kg/cm² al penetrometro (tolleranza di 1 kg).

ARTICOLO V

Fase di spedizione per l'export destinazione Europa (UE 28 ed extra UE 28): I frutti per questa destinazione devono avere un minimo di 10° gradi brix e durezza da 2 a 3,5 kg/cm² al penetrometro (tolleranza 1 kg).



OrtofruttaItalia

Organizzazione Interprofessionale dell'ortofrutta italiana

ARTICOLO VI

Le cultivar precoci diverse da Hayward dovranno rispettare i parametri minimi di qualità stabiliti per grado brix e durezza nelle varie fasi della filiera. Oltre a ciò è obbligatoria l'evidenziazione della denominazione della cultivar sulla confezione del prodotto finito.


ARTICOLO VII

Il controllo del rispetto del presente accordo sul territorio italiano potrà essere affidato ad AGECONTROL SpA, nei termini del Protocollo d'Intesa sottoscritto con ORTOFRUTTA ITALIA.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo sarà accompagnato da una azione di comunicazione agli operatori, clienti e fornitori nella filiera, sulle migliori pratiche adottabili nel processo di condizionamento, conservazione e messa in vendita, al fine di ottimizzare le potenzialità qualitative del kiwi italiano da offrire al consumatore finale.

Roma, 15 luglio 2014

Ortofrutta Italia

Il Presidente Nazario Battelli